

*Consiglio Regionale della
Puglia*

DELIBERAZIONE

Seduta del 1° dicembre 2021

N. 2 reg. deliberazioni

OGGETTO: Risoluzione, ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 234/2012 e del protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla *"Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio che modifica il regolamento (UE)2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione"*.

L'anno duemilaventuno, il giorno 1 del mese di dicembre, alle ore 10.00 in Bari, nella Sala riunioni 32, si è riunita

LA VI COMMISSIONE CONSILIARE
NEI LAVORI CONGIUNTI CON LA IV e V COMMISSIONE CONSILIARE
IN SEDUTA CONSULTIVA

sotto la Vice Presidenza di Francesco La Notte



F.C.C.

1971

1971


1971

1971

1971

1971

1971





*Consiglio Regionale della
Puglia*

Consiglieri presenti: Conserva, Leoci, Caroli, Ciliento, Clemente, De Blasi, Parchitelli, Tupputi.

Consiglieri assenti: Metallo, Laricchia, Pagliaro.

VISTI gli artt. 9 e 24 della legge 24 dicembre 2012, n. 234

VISTI gli artt. 22, 26, 32, 35 e 37 dello Statuto della Regione Puglia;

VISTO il regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTA la nota con cui la Presidenza del Consiglio regionale, ha rimesso in sede deliberante al Presidente della VI Commissione consiliare, in sede consultiva ai Presidenti delle Commissioni consiliari IV e V, ed alla Giunta Regionale l'esame afferente alla *"Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione"* e la relazione predisposta dalla Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia che illustra la proposta legislativa europea e contiene la sintesi delle consultazioni derivanti da esperti operanti in centri di ricerca attivi in ambito regionale, università pugliesi ed enti regionali, al fine di acquisire pareri sul tema di interesse delle Commissioni ed assumere, eventualmente, un'ipotesi di risoluzione da adottare ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 della legge regionale 11/2018 e del novellato art. 12 del Regolamento interno del Consiglio;

VISTA la nota di convocazione, in seduta congiunta, delle Commissioni VI, IV e V n. 20210020080 del 10/11/2021 fissata per il giorno 17 novembre 2021 al fine di consentire l'audizione dei soggetti interessati dalla proposta di regolamento europeo;





*Consiglio Regionale della
Puglia*

VISTE le note di convocazione rispettivamente della IV Commissione, n. 20210020727 del 19/11/2021, fissata per il giorno 25 novembre e della V Commissione, n. 20210020629 del 18/11/2021, fissata per il giorno 24 novembre al fine di ottenere i relativi pareri di competenza;

VISTA la proposta di risoluzione della VI Commissione consiliare permanente elaborata, a seguito dei pareri espressi dalle Commissioni consiliari permanenti IV e V, competenti *ratione materiae*, rispettivamente in data 25 novembre 2021, con decisione n. 22 del 25/11/2021 (prot. n. 20210021183 del 26/11/2021) e decisione n. 27 del 24/11/2021 (prot. n. 20210021047 del 24/11/2021), ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla *"Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio che modifica il regolamento (UE)2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione"*.

FATTA PROPRIA la relazione del Vice Presidente della VI Commissione consiliare permanente, Francesco La Notte, nel testo che segue:

"Sigg.ri Colleghi/e Consiglieri/e, questa importantissima proposta legislativa segue la valutazione d'impatto che completa la Comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 intitolata "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa" con cui si propone di innalzare l'ambizione dell'UE e di presentare un piano globale per aumentare l'obiettivo vincolante dell'Unione europea per il 2030 ad una riduzione netta delle emissioni almeno pari al 55 %, in modo responsabile. Tale comunicazione propone di andare verso un contributo più stringente da parte del settore LULUCF (acronimo di Land Use, Land-Use Change and Forestry, ovvero relativo all'uso del



F.L.C.



*Consiglio Regionale della
Puglia*

suolo, al cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura) e, come ulteriore passo, di combinare le emissioni di gas a effetto serra diversi dalla CO₂ derivanti dall'agricoltura con il settore LULUCF, creando così un nuovo settore regolamentato del suolo (che contempli le emissioni e gli assorbimenti generati da agricoltura, silvicoltura e altri usi del suolo). Ciò può promuovere sinergie tra le azioni di mitigazione incentrate sul suolo e consente processi di definizione e attuazione delle politiche più integrati a livello nazionale e di Unione.

La proposta di modifica del regolamento (UE) 2018/841 stabilisce l'obiettivo generale dell'Unione di conseguire assorbimenti netti di gas a effetto serra nel settore LULUCF pari a 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente nel 2030; rafforza l'obbligo per gli Stati membri di presentare piani di mitigazione integrati per il settore del suolo e migliora gli obblighi di monitoraggio utilizzando le tecnologie digitali; allinea gli obiettivi con le iniziative politiche correlate in materia di biodiversità e bioenergia; determina l'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2035 nel settore del suolo (che combina il settore LULUCF e il settore agricolo che genera emissioni diverse dalla CO₂); impegna la Commissione a formulare proposte per i contributi nazionali all'obiettivo per il 2035 entro il 2025.

Il tema oggetto della Consultazione è da considerarsi, quindi, sensibilissimo per le ricadute che può avere sul territorio regionale tanto in termini ambientali, quanto in termini di produzione e sviluppo.

In considerazione di quanto innanzi rappresentato, viste le osservazioni e le criticità rilevate dai soggetti intervenuti in audizione, viste le osservazioni dei consiglieri regionali presenti durante le audizioni e tenuto conto dei contributi scritti inviati da esperti afferenti ai seguenti enti: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, Distretto Produttivo Pugliese delle Energie rinnovabili e dell'Efficienza Energetica "La Nuova Energia", IRSA-CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque, Confimi (Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata) Energia Puglia, Università degli Studi di Bari; tenuto conto del contributo delle Sezioni Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia e Assemblea e Commissioni Consiliari Permanenti





*Consiglio Regionale della
Puglia*

del Consiglio, la VI Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale, a seguito dei pareri espressi rispettivamente in data 25/11/2021 dalla IV Commissione ed in data 24/11/2021 dalla V Commissione, ha predisposto la presente proposta di risoluzione, contenente osservazioni e proposte in ordine al provvedimento in questione.

Con il presente atto si auspica l'approvazione della proposta di regolamento in esame, pur richiedendo che vengano presi in considerazione i rilievi sollevati e le modifiche proposte dalle parti intervenute nel corso dei lavori".

LA VI COMMISSIONE CONSILIARE

ACQUISITO, nelle sedi indicate in premessa, il parere consultivo favorevole, all'unanimità, espresso dalla IV Commissione consiliare con decisione n. 22 del 25/11/2021 e parere consultivo favorevole, all'unanimità, espresso dalla V Commissione consiliare con decisione n. 27 del 24/11/2021, procede all'esame ed alla votazione da parte dei Commissari della VI Commissione Consiliare che approvano, all'unanimità, in sede deliberante, la proposta di risoluzione predisposta dalla VI Commissione consiliare permanente;

PRESO ATTO della votazione,

LA VI COMMISSIONE CONSILIARE

al termine della votazione del provvedimento di che trattasi

APPROVA

la risoluzione, ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della Legge 234/2012 e del protocollo n. 2, allegato al trattato di Lisbona sulla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 ne semplifica le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e





*Consiglio Regionale della
Puglia*

fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione", nel testo allegato alla presente, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il seguente esito:

unanimità dei voti dei Consiglieri presenti.

La VI COMMISSIONE CONSILIARE

Visti:

- gli artt. 39, 40 e 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 ne semplifica le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione;
- l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e il protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea che, in applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, disciplina il meccanismo di "Allarme rapido - *early warning*";
- l'articolo 117, comma 5, della Costituzione;





*Consiglio Regionale della
Puglia*

- gli articoli 8, 9, 24, co. 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- la legge regionale 9 aprile 2018 n. 11;
- gli articoli 10 e 12 del Regolamento interno del Consiglio;

Visto che:


- il protocollo n. 2, allegato al trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. "early warning system" e che l'art. 25 della L. 234/2012 disciplina la modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'art. 9 della l. 234/2012 che, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni europee, al comma 2, prevede che: *"I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle Assemblee e dai Consigli regionali e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 25"*;

Considerato che:

- la partecipazione, da parte delle Assemblee legislative regionali, alla formazione del diritto dell'Unione europea costituisce un significativo esempio di applicazione del principio di sussidiarietà e di esercizio di *governance* multilivello; è, dunque, importante rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari, anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell'Unione europea;

Rilevato che:





*Consiglio Regionale della
Puglia*

- la Presidenza del Consiglio regionale, ha rimesso ai presidenti delle Commissioni permanenti VI, IV e V ed alla Giunta Regionale la *"Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/841, ne semplifica le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione"*, e la relazione predisposta dalla Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia che illustra la proposta legislativa europea e contiene la sintesi di un sondaggio tra esperti operanti in centri di ricerca attivi in ambito regionale, università pugliesi ed enti regionali, condotto al fine di acquisire i relativi pareri sul tema di interesse delle Commissioni ed assumere, eventualmente, un'ipotesi di risoluzione da adottare ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 della legge regionale 11/2018 e del novellato art. 12 del Regolamento interno del Consiglio;

- La VI Commissione consiliare permanente, in data 17 novembre 2021, riunita in seduta congiunta con le IV e V Commissioni consiliari permanenti, ha audito 7 esperti afferenti i seguenti enti, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, Distretto Produttivo Pugliese delle Energie rinnovabili e dell'Efficienza Energetica "La Nuova Energia", IRSA-CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque, Confimi (Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata) Energia Puglia, l'Università degli Studi di Bari, avvalendosi del contributo fornito dalla Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia e dalla Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari Permanenti del Consiglio;

Esaminata la relazione illustrativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 e il regolamento (UE) 2018/1999 che si compone di due



p.a.c.



*Consiglio Regionale della
Puglia*

articoli contenenti le modifiche ai regolamenti succitati e che sono, in sintesi, le seguenti:

- L'articolo 2 stabilisce che le "categorie di contabilizzazione del suolo", si applicano soltanto per il periodo 2021-2025 nel regolamento modificato. Con riferimento allo stesso periodo, saranno contemplate nella stessa modifica le zone umide gestite solo per i due Stati membri che ne hanno dato notifica entro il 31 dicembre 2020. L'ambito di applicazione per il periodo 2026-2030 si basa direttamente sulle emissioni e sugli assorbimenti trasmessi per l'inventario dei gas a effetto serra ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999. Nell'ultimo paragrafo viene introdotto, a partire dal 2031, un settore che combina l'uso del suolo con l'agricoltura che produce emissioni diverse dalla CO₂, riflettendo anche le categorie di rendicontazione stabilite nel CRF.

- Nell'articolo 4 vigente, il termine "impegni" era usato per esprimere l'obbligo senza un obiettivo numerico specifico. Il nuovo articolo 4 rivisto, "Impegni e obiettivi", articola i due ambiti in tre periodi:


Impegni per il 2021-2025: gli Stati membri sono impegnati a garantire che la somma delle emissioni totali e degli assorbimenti totali nelle categorie contabili definite nell'ambito di applicazione (articolo 2, paragrafo 1); rispetti la "regola del non debito".

Obiettivi degli Stati membri per il periodo 2026-2030: l'obiettivo dell'Unione vedrà gli assorbimenti netti di 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente entro il 2030, sulla base dell'inventario dei gas a effetto serra degli anni 2016, 2017 e 2018, e sarà distribuito tra gli Stati membri al fine di stabilire obiettivi nazionali vincolanti da conseguire nel 2030. Inoltre, nel 2025, sulla base dei risultati di una revisione completa degli inventari dei gas a effetto serra comunicati, la Commissione adotterà un atto di esecuzione che determinerà gli obiettivi annuali basati sulle emissioni e sugli assorbimenti verificati degli anni 2021, 2022 e 2023 per ciascuno Stato membro. L'obiettivo per il 2030 fungerà da punto di partenza per il percorso del settore del suolo tra il 2030 e il 2050, volto a conseguire la neutralità climatica in tutti i settori economici.

Impegni nei confronti della neutralità climatica entro il 2035: A partire dal 2031 il settore LULUCF comprenderà le emissioni diverse dalla CO₂



P.C.C.



*Consiglio Regionale della
Puglia*

del settore agricolo, combinando progressivamente il settore del suolo ed altri settori e il regolamento modificato mirerà all'obiettivo di conseguire la neutralità climatica nei settori combinati, al più tardi entro il 2035. Gli Stati membri sono tenuti a contribuire al conseguimento dell'obiettivo collettivo e devono esplicitare, entro giugno del 2024, il modo in cui intendono conseguire tale obiettivo nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima aggiornati, così che la Commissione, entro la fine del 2025, deciderà gli obiettivi individuali per ciascun stato membro, per il periodo successivo al 2030. A partire dal 2036 il settore combinato dovrà generare ulteriori assorbimenti di CO2 per bilanciare le emissioni rimanenti in altri settori.

- All'articolo 9 (Contabilizzazione relativa ai prodotti legnosi) si afferma che, al fine di promuovere quei modelli imprenditoriali che aumentano il sequestro del carbonio e che compiono sforzi per evitare di esaurire ulteriormente la riserva di carbonio nei suoli, la proposta delinea un percorso verso nuovi prodotti (materiali da costruzione, fibre/polimeri), riformulando il contenuto dell'articolo in questione per introdurre la certificazione dell'assorbimento del carbonio/del sequestro del carbonio nei suoli agricoli, indicando i prodotti legnosi come uno dei possibili esempi.

- A mente poi dell'art. 12, gli Stati membri non potranno più "riportare" gli assorbimenti in eccedenza alla fine del periodo 2021-2025. Tuttavia, la modifica garantisce un meccanismo di flessibilità stabilito nel secondo periodo compreso tra il 2026 e il 2030 (cfr. il nuovo articolo 13 ter inserito). Inoltre, gli Stati membri saranno tenuti a riferire in merito all'uso dei proventi derivanti dagli scambi ed è previsto che reinvestano tali proventi in progetti concernenti il clima.

- L'ambito di applicazione dell'attuale articolo 13 sarà limitato al periodo di contabilizzazione dal 2021 al 2025 e la flessibilità totale disponibile sarà pari a una quota dell'eccedenza di flessibilità inutilizzata dagli Stati membri durante il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 13. Per il primo periodo, quasi tutti gli Stati membri ricchi di foreste rispetteranno probabilmente i loro impegni, senza la necessità di fare ricorso alla loro flessibilità. Pertanto, la possibile quota inutilizzata della flessibilità disponibile, potrà essere reinvestita per la





*Consiglio Regionale della
Puglia*

ridistribuzione di qualsiasi compensazione per terreni forestali gestiti a favore degli Stati membri colpiti da disastri naturali. Inoltre, la disposizione attuale riguardante la flessibilità speciale per la Finlandia sarà eliminata e sostituita dall'articolo 13-bis nel regolamento modificato.

- l'articolo 13-ter introduce un nuovo meccanismo di flessibilità (i cui principi saranno analoghi all'art.13), per il periodo dal 2026 al 2030 destinato ad aiutare gli Stati membri ad affrontare le incertezze del settore, in particolare quelle causate dalle catastrofi naturali (parassiti, incendi e tempeste). I nuovi elementi (rispetto all'originario articolo 13) prevedono che le unità del meccanismo di flessibilità potranno essere utilizzate per coprire l'intero ambito di applicazione e non solo per i terreni forestali.

- l'articolo 13-quater prevede, nel caso in cui uno Stato membro non riesca a rispettare il suo obiettivo per il 2030 alla fine del secondo periodo di conformità, nonostante l'opzione di trasferimento da un altro Stato membro e la quota pertinente del meccanismo di flessibilità, che il divario tra il suo obiettivo per il 2030 e la riduzione netta delle emissioni realmente conseguita nel 2030 sarà aggiunto al suo obiettivo stabilito per il 2031.

Per quanto riguarda le modifiche apportate al Regolamento (UE) 2018/1999 esse riguardano 2 articoli e un allegato:

- La modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1999 riflette nei piani nazionali per l'energia e il clima gli obiettivi nazionali fissati per il periodo 2026-2030 e l'impegno relativo alla neutralità climatica entro il 2035.

- La modifica dell'articolo 38 consente di effettuare una revisione completa dei dati degli inventari nazionali nel 2025, al fine di poter stabilire gli obiettivi nazionali annuali degli Stati membri nel periodo 2026-2030.

- Inoltre, la modifica dell'allegato V, parte 3, ha messo in atto misure che aumentano l'accuratezza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra nel settore LULUCF.





*Consiglio Regionale della
Puglia*

Preso atto che:

- il pacchetto "*Pronti per il 55%*", che contiene la proposta di regolamento di modifica in esame, costituisce il più importante pacchetto di proposte legislative per l'attuazione della strategia europea Green Deal, volte a rispettare gli impegni che l'Unione europea ha assunto nell'accordo di Parigi e a raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni fissati nella "*Normativa europea sul clima*" adottata definitivamente in data 30 giugno 2021 (Regolamento UE n. 2021/1119);
- La proposta in esame prevede che la Commissione sia chiamata a procedere all'esame delle politiche e della legislazione esistenti, per rafforzare il contributo del settore LULUCF all'obiettivo generale più ambizioso in materia di clima per il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2035 nel settore del suolo. A tal fine, tale proposta stabilisce di conseguire assorbimenti netti di gas a effetto serra nel settore LULUCF pari a 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nel 2030, rafforza l'obbligo per gli Stati membri di presentare piani di mitigazione integrati per il settore del suolo allineati agli obiettivi delle iniziative politiche correlate in materia di biodiversità e bioenergia, migliora gli obblighi di monitoraggio utilizzando tecnologie digitali e impegna la Commissione a formulare proposte, entro il 2025, per i contributi nazionali in merito all'obiettivo prefissato per il 2035
- In questo periodo di mutazione del contesto sociale, ambientale ed economico fortemente condizionato dalla pandemia in corso è utile fare una riflessione su norme europee che potranno riverberare significativamente i loro effetti sul contesto pugliese. È risultato infatti evidente come la riduzione di alcune attività abbia influito, e rapidamente, sulle emissioni globali; ma altrettanto evidente è la temporaneità di questi effetti che non riflettono cambiamenti strutturali nei settori economici, nei sistemi di trasporto, energetici, nell'agricoltura, nell'edilizia, ecc., con l'aggravante che una ripresa economica non adeguatamente accompagnata potrebbe impattare negativamente sulle emissioni e sulle strategie di adattamento.
- Un recente studio (online dal 19/05/2020) pubblicato sulla autorevole rivista "Nature Climate Change" dal titolo "Temporary



P.C.C.



*Consiglio Regionale della
Puglia*

reduction in daily global CO2 emissions during the COVID-19 forced confinement” evidenzia come le riduzioni di emissioni avvenute durante il Covid siano di entità paragonabile a quelle necessarie, annualmente e per i prossimi decenni, per contenere l’innalzamento della temperatura globale entro 1,5 °C. Questo fa riflettere molto sull’entità, radicalità e stabilità delle misure da adottare. Si deve ridurre l’impatto sul clima migliorando il benessere delle comunità. Questa è la sfida politica e sociale più rilevante del tempo attuale. Durante il lockdown le emissioni globali sono tornate al livello del 2006, riferisce lo stesso studio, questo significa che da allora sono aumentate, e quindi non si è sulla strada giusta.

- A livello di stati e regioni, inoltre, la globalizzazione ha mostrato tutti i suoi limiti e la necessità di approvvigionamento locale di beni essenziali rappresenta oggi una sfida per creare filiere sostenibili dal punto di vista climatico, sociale ed ambientale, che siano più resilienti nei confronti di eventi improvvisi ed imprevedibili nella durata, nelle dimensioni e negli effetti come quello che stiamo vivendo.

- Le Regioni sono, in una certa misura, maggiormente interessate dalle politiche di adattamento che da quelle di mitigazione, ma le scelte territoriali, economiche ed insediative che permettono di massimizzare l’azione delle piante, del suolo e degli ecosistemi “sani” nei confronti dell’assorbimento di CO2 e produzione di O2 sono in gran parte in capo alle realtà regionali e locali, al pari delle scelte di autoproduzione e condivisione di fonti energetiche (elettriche e termiche) rinnovabili.

- La proposta in oggetto è in divenire e pertanto è quanto mai opportuno far pervenire sollecitazioni di livello territoriale regionale e riaffermare con decisione che le scelte di uso del territorio devono essere condivise e partecipate a tutti i livelli territoriali. Il pacchetto “Fit for 55” di cui la presente proposta fa parte, è stato ufficialmente presentato al Parlamento Europeo riunito in sessione plenaria nella seduta del 14 settembre 2021; lo stesso gruppo di proposte è stato poi assegnato in sede referente alla Commissione ENVI (Ambiente, Sanità pubblica e Sicurezza alimentare) che è stata incaricata di elaborare un progetto di risoluzione su tale tema ed in sede consultiva alle altre Commissioni permanenti competenti *ratione materiae*; la Commissione ITRE (Industria, Ricerca e Energia) ha tenuto, in data 9 novembre 2021, le audizioni sugli aspetti energetici relativi al pacchetto “fit for



P.C.C.



*Consiglio Regionale della
Puglia*

55"; la Commissione AGR1 (Agricoltura e Sviluppo rurale) si è riunita in pari data per l'esame del Pacchetto "Fit for 55" e per la votazione del parere destinato alla Commissione ENVI.

Ritenuta:

- l'opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell'Unione europea e ai negoziati che seguiranno sulla Proposta di regolamento attraverso la formulazione di osservazioni e l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle Regioni;
- l'opportunità di contribuire a favorire la massima circolazione delle osservazioni sull'attività svolta in fase ascendente, al fine di intervenire precocemente nel processo decisionale europeo;

Rilevato che la Commissione permanente VI, sulla base dei pareri espressi dalle Commissioni IV e V, ha condiviso le considerazioni di seguito riportate:

Con riferimento alla valutazione del merito della proposta in esame si riporta il seguente parere:

- **Si sottolinea** in merito al nuovo art. 4 "Impegni e obiettivi" che riporta la metodologia per stimare il contenimento delle emissioni, che il valore assoluto (in t) di CO₂, da emettere anno per anno, potrebbe generare equivoci e soprattutto identificare target non sempre raggiungibili. Per semplificare, nella penisola italiana ci sono zone a forte emissione di CO₂ equivalente ed altre a ridotte emissioni. Se il valore massimo di emissione in un determinato anno è rappresentato da un valore medio per tutta l'Italia, questo è facile da raggiungere nei territori "climalteranti" e impossibile in ambienti parsimoniosi in fatto di emissioni di CO₂. **Si rileva**, quindi, che sarebbe più opportuno diversificare i target da raggiungere in base alle caratteristiche del territorio. **Si sottolinea** inoltre che il monitoraggio della neutralità climatica è più immediato se si fa riferimento a grandezze espresse in percentuale. Considerando, quindi, il territorio nazionale, i benchmark



p.c.c.



*Consiglio Regionale della
Puglia*

(le soglie per calcolare le riduzioni di CO₂) vanno espressi in tonnellate di CO₂ equivalente, con valori (geolocalizzati) diversi a seconda delle caratteristiche del territorio. **Si chiede**, quindi, di prevedere che gli Stati membri articolino i loro piani di riduzione di gas climalteranti almeno a livello NUTS 3;

- In riferimento all'art. 14 punto 15 "considerazioni e compromessi riguardo politiche e misure", si **fa presente che**, con riguardo al comparto dell'agricoltura, le soluzioni agronomiche per contenere le emissioni e al contempo per stoccare la CO₂ dall'atmosfera nel suolo, sono state studiate e potrebbero essere pronte per essere applicate. Il trasferimento dalla fase degli studi condotti in laboratorio (o in dispositivi sperimentali in condizioni di campo) necessita di essere accompagnato dalle opportune politiche e dalle misure per applicare soluzioni agronomiche in grado di contenere le emissioni e, al contempo, stoccare la CO₂ trasferendola dall'atmosfera nel suolo. L'aggiornamento degli agricoltori e l'assistenza tecnica su scala regionale assumono un ruolo fondamentale in questo processo di trasferimento e fanno parte integrante di queste misure.

- **Si esprimono** dubbi sulla circostanza che le proposte modifiche legislative intervengano su un Regolamento [(UE 2018/1999 connesso al settore LULUCF, a sua volta disciplinato dal Regolamento (UE) 2018/841 per l'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra da parte del suolo), ancora non divenuto pienamente operativo e che, anche in Italia, trova difficoltà applicative relativamente a conteggi e certificazione dei crediti di carbonio; la necessità di integrare le azioni nel settore LULUCF con quelle relative al settore Agricoltura, ravvisata ed esplicitata nella proposta di modifica dei regolamenti europei, per quanto condivisibile, pone molteplici interrogativi rispetto alla sua complessità e fattibilità in un periodo di tempo così limitato quale quello indicato dai Regolamenti in questione;

- **Si auspica**, pertanto, che vengano seriamente valutate le implicazioni nazionali e regionali relativamente a queste modifiche dei Regolamenti, tenuto conto del fatto che, soprattutto delle aree del





*Consiglio Regionale della
Puglia*

meridione del nostro paese, per le condizioni pedoclimatiche lo stoccaggio del carbonio nei suoli è un elemento di non semplice realizzazione tenendo in considerazione i processi di mineralizzazione della sostanza organica, favorita dalle temperature, dell'intensivizzazione dell'uso dei suoli e della carenza stessa di sostanza organica, in relazione tanto alla specializzazione produttiva delle imprese agricole e alla riduzione delle attività zootecniche, quanto all'attuale livello di recupero e riuso delle sostanze organiche di scarto in un'ottica di economia circolare o di produzione di energia da biomasse;

- **Si chiede** di porre attenzione su un ulteriore elemento di criticità rappresentato dalla mancanza, di fatto, di un solido sistema di certificazione dei crediti di carbonio generabili dalle aziende agricole oltre che di una percezione concreta, da parte delle imprese, di qualsiasi vantaggio operativo ed economico che possa derivare dall'adozione di pratiche di stoccaggio e di certificazione;

- **Si sottolineano** i rischi costituiti dal fatto che l'obiettivo di favorire la transizione ecologica in tempi decisamente più veloci e stringenti possa avvenire con interventi che incidono negativamente sul settore agricolo. I cambiamenti d'uso del suolo sono normalmente legati a dinamiche che hanno una caratterizzazione fortemente economica e di mercato. In molte aree, la marginalità agronomica è affiancata ad una marginalità economica. A questa si va ad aggiungere, per Regioni come la Puglia, la concorrenzialità delle produzioni agricole dei paesi terzi, ove l'incidenza dei costi di produzione, e dei salari in particolare, è nettamente inferiore. Il risultato è l'allontanamento dal mercato, specie delle aziende di più piccola dimensione, con conseguente cambio, per diversi terreni, nell'uso del suolo: da terre coltivate a terre abbandonate. **Si pone l'accento**, dunque, sulla necessità di intervenire per evitare la perdita di ricchezza, istanza questa che non deve, però, essere attuata con impatti negativi sull'importantissimo tema del consumo del suolo. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del regolamento di modifica in esame e al fine di costruire una



[Handwritten signature]




*Consiglio Regionale della
Puglia*

programmazione corretta degli interventi, sarebbe, inoltre, importante avere a disposizione informazioni sicuramente più aggiornate sull'uso del suolo, magari migliorando le cartografie tematiche utili alla pianificazione del territorio attraverso il coinvolgimento strategico, uniforme e coerente di tutti gli enti pubblici territoriali regionali (Province, Comuni, ecc...), dei Consorzi di bonifica, degli Enti parco, della Camera di Commercio, degli Albi professionali e di tutte quelle organizzazioni ed istituzioni coinvolte direttamente nella tutela e nella gestione delle aree agricole e forestali ed in tutte le categorie di uso del suolo;

- **Si sottolinea**, inoltre, che in ambito regionale è utile porre in essere misure per incrementare il sequestro del carbonio da parte del suolo (agevolando l'incremento di utilizzo del compost di qualità, contribuendo anche alla lotta alla desertificazione ed al lento rilascio alla vegetazione di nutrienti e fitofarmaci senza che essi migrino verso il sottosuolo) e la piantumazione di specie arboree e arbustive attraverso azioni di forestazione urbana e periurbana, prima forestazione di aree agricole contaminate (anche per effetto di fall out di inquinanti provenienti da industrie impattanti), forestazione di suoli in insediamenti industriali abbandonati e valutazione dell'impianto, in tali aree, di colture non alimentari (Non-Food Crops – NFC - ornamentali, polimeri, lubrificanti, materiali da costruzione, biocarburanti, ecc.), in grado di contribuire comunque allo stoccaggio di carbonio e, comunque, assicurando la piena sicurezza sanitaria ed ambientale per l'intera filiera. Tali misure avrebbero il pregio di determinare un generale miglioramento della qualità dell'aria (con abbattimento di polveri sottili, SOX, NOX, CO, O3, etc.), favorendo una riduzione della temperatura dell'aria da 2 a 8°C, migliorando la qualità delle acque piovane, e fornendo habitat, cibo e protezione a piante ed animali e contribuendo ad arricchire la biodiversità animale e vegetale che all'interno del suolo stesso (per effetto del consistente incremento delle specie microbiche). **Si fa presente** che la diffusa piantumazione di essenze vegetali può portare alla creazione di filiere verdi, generando materie prime utili ai fini produttivi e alimentando alcune nuove industrie per l'estrazione di materiali o per l'impiego diretto, come accennato, in ambito NFC ad esempio nel settore tessile, dei materiali per l'edilizia sostenibile, dell'interior design e



P. G. C.



*Consiglio Regionale della
Puglia*


dell'arredamento, delle imbarcazioni, della cosmesi, della carta, delle bioplastiche, delle vernici verdi, dei biocombustibili e dell'energia;

- **Si sottolinea**, inoltre, che il mondo agricolo è in grado di sviluppare alcune fra le azioni fondamentali per contribuire alla riduzione delle emissioni climalteranti, in accordo con gli obiettivi del Green Deal EU e delle relative strategie di settore (Strategia "dal produttore al consumatore" - *Farm to Fork* - e Strategia sulla Biodiversità per il 2030) tra le quali si annoverano: aumento della fertilità dei suoli e preservazione della biodiversità; incremento e diffusione della digestione anaerobica in agricoltura ed in zootecnia; diffusione della concimazione organica con l'utilizzo del digestato; diffusione delle tecniche e tecnologie avanzate in agricoltura; diffusione delle doppie colture e agroforestazione;

- **Si fa presente**, in conclusione, che un aspetto che appare poco rappresentato nella proposta in esame è la visione olistica che porti a far comprendere i delicati equilibri ecosistemici che intercorrono tra le differenti componenti ambientali in un contesto già caratterizzato da cambiamenti climatici in atto e da elevata antropizzazione del territorio. Il contributo conoscitivo fornito nell'ambito della consultazione è stato fondamentale in questo, in quanto proveniente da esperienze e competenze molto diverse eppure convergenti, riferibili al mondo dell'imprenditoria, dell'accademia, della ricerca pubblica, ecc. A titolo di esempio, è possibile considerare che le crescenti concentrazioni atmosferiche di CO₂ possono aumentare la fotosintesi delle piante ("fecondazione con CO₂") e quindi incrementare le produzioni e la risposta del sequestro del carbonio, come anche la temperatura e le precipitazioni hanno molteplici effetti sull'assorbimento di carbonio nel suolo, il riscaldamento globale, inoltre, prolunga la durata della stagione di crescita delle piante, migliorando la produttività della vegetazione nelle regioni temperate e boreali settentrionali. Significative, e spesso negative, sono anche, al contrario, le influenze degli eventi estremi sui delicati equilibri di stoccaggio del carbonio. In questo contesto **si rileva** quanto sia estremamente importante assicurare, anche a livello regionale, la prosecuzione del dialogo multistakeholder e l'acquisizione di evidenze sempre affidabili ed aggiornate attraverso un adeguato monitoraggio



[Handwritten signature]



*Consiglio Regionale della
Puglia*

del clima, ad esempio assicurando la piena efficienza e sinergia delle reti meteo, particolarmente utili assieme all'impiego di immagini di telerilevamento per la contabilizzazione, monitoraggio e comunicazione dei dati riferiti alla *Land sink efficiency*;

FA PROPRIA

la presente risoluzione contenente le osservazioni ed i pareri innanzi espressi, che si intendono qui integralmente richiamati:

SI IMPEGNA

altresì, ad inviare la presente risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, al Governo – Dipartimento politiche europee, al Parlamento europeo, al Comitato delle Regioni, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee (CALRE), ai fini dell'espressione del parere di cui al protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 234/2012, e della formulazione dei documenti delle Camere, nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 234/2012;

- a verificare nelle sedi opportune il seguito dato alle osservazioni formulate sugli atti e le proposte legislative della Commissione europea e trasmesse con Risoluzione al Governo ai sensi della L. n. 234/2012.

La Dirigente
Tiziana Di Cosmo

Il Vice Presidente
Francesco La Notte

16 DIC. 2021



p.c.c.